

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua sotterranea da falda profonda, estratta mediante un pozzo in Comune di Castelletto Cervo, assentita ad un raggruppamento di utenti con D.D. n. 1.582 del 14.10.2021. PRAT. CASTELLETTO CERVO8**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.582 del 14.10.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

1. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23 giugno 2021 dagli aventi diritto, relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

2. di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 05 marzo 2001 n°4/R e ss.mm.ii. salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, in solido tra loro, ai Signori:

Andreas Bassi Amelia (omissis), Bonda Riva Cleto (omissis), Bonda Riva Fulvio (omissis), Bravi Romano (omissis), Dalle Rive Amalia (omissis), De Vecchi Maria Loreta (omissis), Fiorio Severino (omissis), Mazzia Maria (omissis), Mosca Alfredo (omissis), Salaheddine Rachida (omissis), Simonetto Severino (omissis),

la concessione preferenziale per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,5 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 2.000, a cui corrisponde una portata media di litri al secondo 0,0634 d'acqua pubblica sotterranea, mediante estrazione da un pozzo esistente in Comune di Castelletto Cervo, Cantone Valle, censito al foglio N.C.T. n° 14, mappale n° 134, per uso "Domestico", con restituzione dell'acqua nella pubblica fognatura del Comune di Castelletto Cervo;

3. di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 05 marzo 2001 n°4/R e ss.mm.ii. e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 - comma 2 - lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.190 di Rep. del 23 giugno 2021

**Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

I titolari della concessione si impegnano a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Castelletto Cervo, entro il cui territorio ricade l'opera di presa dell'acqua.

La presente concessione viene rilasciata in deroga ai disposti in materia di uso d'acqua pubblica riservata al consumo umano, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà parzialmente efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate dalla falda profonda, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica, previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico, che consentano l'utilizzo di tali fonti.

I concessionari sono tenuti ad applicare a propria cura e spese in prossimità dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

I titolari dell'opera di captazione sono responsabili del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiedono, a loro cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente.

I titolari hanno l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I concessionari devono provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

I titolari della derivazione terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Essi sono tenuti a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI